

COMUNE DI VALDIERI
Provincia di Cuneo
Sportello Unico per le Attività Produttive

Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico

Diritti di Segreteria
€120,00 versati il
30.01.2023 con Pago PA

Numero identificativo della Marca da Bollo da € 16,00: 01171701324580

Pratica Suap 4170 Istanza n. 8498/04-12-2019

n. **02** del 03/02/2023
Protocollo n°0000817/2023

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Vista l'istanza presentata via S.U.A.P. in data 04/12/2019, Prot. n. 8253/2019 dalla Ditta ROSTAGNO ANTONELLA, P.IVA: 02354720043, con sede legale in Entracque (12010), Corso Francia, 17, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC:6.6. a) – "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'installazione sita in Valdieri, Regione Cascinetta, 4, individuato a Catasto Terreni/Fabbricati con la Particella n.391 del Foglio n.7 – Sez. VAL;

Richiamata l'Autorizzazione N.673 del 08/11/2013 rilasciata dalla Provincia di Cuneo

Visto il decreto legislativo 31/03/1998 n.112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n.160;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19/03/2012, n.3/ASC/AMD/SRI Prime disposizioni di attuazione in ambito regionale del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art.38, comma 3^a, del D.L. 25/06/2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/08/2008, n.133";

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n.59;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 04/03/2014 n.46;

Visto il D.P.R. 20/10/1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n.440;

Visto il Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°18 in data 03/04/2021;

Considerato che l'istanza di cui sopra ha dato luogo all'avvio del procedimento unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 e s.m.i., in data 05/12/2019 Prot. SUAP 0008536 (Provincia di Cuneo);

Vista la documentazione presentata dal richiedente e depositata agli atti, la successiva corrispondenza intercorsa e atti integrativi prodotti nell'ambito dell'iter istruttorio;

Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, necessari per la formazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) che formano parte integrante e inscindibile del presente atto:


Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio -	Atto di assenso inerente il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale acclarato al protocollo del Comune di Valdieri in data 10/01/2023 al n. 0000159
--	---

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A);

Fatti salvi ed impregiudicati sempre i diritti di terzi, rilascia il rinnovo dell'

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

alla ditta ROSTAGNO ANTONELLA, P.IVA: 02354720043, con sede legale in Entracque (12010), Corso Francia, 17, per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC:6.6. a) – "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'installazione sita in Valdieri, Regione Cascinetta, 4, individuato a Catasto Terreni/Fabbricati con la Particella n.391 del Foglio n.7 – Sez. VAL, **condizionando la presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel seguente provvedimento:**



COMUNE DI VALDIERI
Provincia di Cuneo
Sportello Unico per le Attività Produttive

- Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio – relazione contenente gli esiti delle attività istruttorie, relative al riesame con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla Ditta ROSTAGNO ANTONELLA, P.IVA: 02354720043, con sede legale in Entracque (12010), Corso Francia, 17, inerente l'esercizio dell'attività IPPC:6.6. a) – "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'installazione sita in Valdieri, Regione Cascinetta, 4, individuato a Catasto Terreni/Fabbricati con la Particella n.391 del Foglio n.7 – Sez. VAL, acclarato al protocollo del Comune di Valdieri in data 10/01/2023 al n.0000159;

che consta di n. 35 pagine ed è allegato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conclusivo.

Dovranno pertanto essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento allegato al presente atto

In attuazione del comma 3 dell'art. 29-otties del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo del presente Provvedimento dovrà essere richiesto entro il 03/02/2033, a tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti.

Si provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio (pec: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it).

Si provvede, altresì, alla notifica del presente provvedimento alla Ditta ROSTAGNO ANTONELLA, P.IVA: 02354720043, con sede legale in Entracque (12010), Corso Francia, 17.

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio di Valdieri nelle forme previste dalla Legge e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4^a, della legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Gastaldi Geom. Marco



ATTI ALLEGATI:

Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio – relazione contenente gli esiti delle attività istruttorie, relative al riesame con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla Ditta ROSTAGNO ANTONELLA, P.IVA: 02354720043, con sede legale in Entracque (12010), Corso Francia, 17, inerente l'esercizio dell'attività IPPC:6.6. a) – "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'installazione sita in Valdieri, Regione Cascinetta, 4, individuato a Catasto Terreni/Fabbricati con la Particella n.391 del Foglio n.7 – Sez. VAL, acclarato al protocollo del Comune di Valdieri in data 10/01/2023 al n.0000159;

(spazio per timbro relata di notifica)



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/000087
Rif. pratica 08.02/87

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Valdieri** - Ditta **ROSTAGNO ANTONELLA** con sede legale in Entracque - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con il Provvedimento n. 673 del 08/11/2013, è stata rinnovata alla Ditta **ROSTAGNO ANTONELLA** con sede legale in Entracque, Corso Francia, 17 – P.IVA 02354720043 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Valdieri, Regione Cascinetta, 4 - Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** (valida sino al 08/11/2023);
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 06/12/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Valdieri ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Rostagno Antonella**, con sede legale in Entracque, Corso Francia, 17 – P.IVA 02354720043 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in **Valdieri, Regione Cascinetta, 4**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Rostagno Antonella ha effettuato, in data 10/09/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 3393 del 20/01/2020, è stata convocata, per il giorno 26/03/2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Valdieri, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- con nota prot. n. 24165 del 26/02/2020, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha trasmesso una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. 1910 del 19/03/2020 è pervenuto il parere favorevole dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Valdieri, condizionato a specifiche prescrizioni;
- a causa dell'intervenuta situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, con nota prot. n. 18316 del 23/03/2020, la suddetta Conferenza di Servizi è stata riviata a data da destinarsi;
- tenuto conto delle misure adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 19/05/2020, con nota prot. n. 27613, indirizzata al Sindaco del Comune di Valdieri, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo ed al Servizio Veterinario di Cuneo dell'A.S.L. CN1, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ed alla Ditta istante, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona;
- in data 09/06/2020, con nota prot. n. 31696, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 65811 del 16/11/2020, è stato trasmesso un sollecito circa la trasmissione delle integrazioni richieste;

- in data 17/12/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 16363 del 15/03/2021, è stata convocata, per il giorno 07/04/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Valdieri, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere favorevole del Comune di Valdieri, di cui alla Deliberazione del Consiglio n. 18 del 03/04/2021;
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 39082 del 06/04/2021 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha trasmesso parere favorevole;
- con nota prot. n. 23495 del 13/04/2021, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 22/04/2021 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 40281 del 25/06/2021, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- in relazione alle suddette integrazioni, con nota prot. n. 80362 del 20/07/2021, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha trasmesso parere favorevole;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta Rostagno Antonella è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento n. 673 del 08/11/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;

- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**

- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **ROSTAGNO ANTONELLA**, con sede legale in Entracque, Corso Francia, 17 – P.IVA 02354720043 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Valdieri, Regione Cascinetta, 4** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 673 del 08/11/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

**Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo**

**ROSTAGNO Antonella
VALDIERI – Regione Cascinetta, 4**

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Strutture di allevamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>3</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>3</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>4</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>5</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>6</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>7</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>7</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>7</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	8
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	8
Interventi di adeguamento	13
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	13
Ciclo produttivo.....	13
<i>Prescrizioni</i>	<i>13</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
Emissioni in atmosfera	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>16</i>
Energia.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
Emissioni Sonore.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>17</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>19</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è sito in Comune di Valdieri, in Regione Cascinetta, 4, in area agricola, a 1 Km dal centro abitato.

Le strutture dell'installazione sono ubicate sul Foglio 7, particella catastale n. 391.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Valdieri è inserito nella zona di montagna, non interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Valdieri (approvato con D.C.C. n. 24 del 20/09/2005) inserisce il sito dell'allevamento in classe IV "aree di intensa attività umana", i ricettori più vicini sono ubicati a circa 170 m dall'impianto, in classe III- "aree di tipo misto".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 474 del 28/04/2006, rilasciata alla Ditta ROSTAGNO ANTONELLA con sede legale in Entracque, Corso Francia, 17 - P. I.V.A. 02354720043 - per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6.a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame.

L'AIA suddetta è stata rinnovata con il Provvedimento prot. n. 673 del 08/11/2013 (valido sino al 31/10/2023), notificato con nota prot. n. 98663 del 11/11/2023, per una potenzialità pari a 84.840 galline ovaiole.

Presso l'impianto viene condotta attività di ***allevamento di galline ovaiole***.

La tipologia di allevamento è a "ciclo aperto". Le uova giornalmente prodotte vengono raccolte e spedite per il conferimento al cliente finale. Le pollastre, trascorso un brevissimo periodo di adattamento ed accrescimento, vengono messe in produzione e l'unico ciclo praticato può durare da 10 a 24 mesi.

Strutture di allevamento

L'impianto consiste di:

- 1 capannone destinato alla stabulazione, in gabbia, delle galline;
- 1 capannone che ospita il tunnel di essiccazione della pollina ed il successivo stoccaggio della pollina essiccata;
- 1 fabbricato che ospita il locale di raccolta e confezionamento delle uova, i silos dei mangimi, l'ufficio, i servizi igienici e locali accessori.

Consistenza dell'allevamento

Alla luce delle gabbie installate, il ricovero di allevamento, potenzialmente, può contenere 84.840 galline ovaiole, per un peso vivo di 152,7 t (al lordo del vuoto sanitario).

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione adottato per le galline ovaiole è a gabbie, che sono state trasformate in batterie modificate di cui all'Allegato D del D.Lgs. n. 267 del 09/07/2003.

Le gabbie utilizzate per l'allevamento delle galline ovaiole sono state modificate e arricchite con trespolo, lettiera e nido. Nelle strutture di allevamento sono alloggiate 8.484 celle ed ognuna ha una dimensione di cm 120 x cm 63 per un totale di 7,56 m² cadauna. Ai fini del benessere animale, possono essere accasate 10 galline ogni gabbia.

Nella tabella seguente sono evidenziate le strutture di stabulazione presenti nell'allevamento in confronto con le BAT *Conclusions*:

Ricovero	Stabulazione	BAT c
1	Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto nel capannone adiacente	31.a

Gli effluenti di allevamento vengono rimossi ogni 3 giorni, pertanto con una frequenza superiore a 2 volte per settimana.

La frequenza di rimozione della pollina è dettata dal fatto che, sui nastri del tunnel di essiccazione, la quantità di pollina deve essere costante, in modo da massimizzare l'efficienza dell'impianto.

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione degli animali viene fornita sotto forma di mangime sfarinato sfuso ed è commisurata al livello produttivo degli animali.

In azienda si applica un piano alimentare multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 2 fasi di alimentazione: pre-deposizione e deposizione.

All'interno delle razioni alimentari sono introdotti amminoacidi essenziali, quali lisina, metionina e triptofano. Quest'ultimo è impiegato solamente nella fase di deposizione.

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è pari a circa il 4,2%.

Gli addetti dell'azienda effettuano giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morte eccezionali, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	84.840 galline ovaiole
Pollina totale "palabile"	2.596 mc/anno
Azoto al campo potenziale	35.124 kg/anno

La pollina essiccata viene asportata dal tunnel di essiccazione con un mezzo agricolo dotato di pala caricatrice anteriore e, successivamente, **viene stoccata nel capannone adibito a deposito**. Il locale risulta coperto e dotato di pavimento impermeabilizzato e la superficie a disposizione è pari a circa 2.112 m².

Le strutture presenti presso l'installazione sono pertanto in grado di assicurare, per la pollina, uno stoccaggio **superiore a 90 giorni**.

La pollina viene interamente ceduta a terzi, ai sensi del DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., come effluente zootecnico (nell'ambito del procedimento di riesame, il Gestore ha fornito un contratto di cessione della pollina).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati e la specie avicola;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia è acquistata dalla rete ed utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione e per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ventole estrattrici, nastri trasportatori della pollina e delle uova, impianto di imballaggio delle uova prodotte e cella frigorifera).

Presso l'installazione è presente un gruppo elettrogeno di potenza pari a 52 kW, alimentato a gasolio, installato su basamento in calcestruzzo; il generatore di corrente è dotato di serbatoio a bordo macchina.

I ricoveri non sono riscaldati e sono dotati di isolamento termico costituito come segue:

- muratura laterale in doppia parete con interposto isolamento, realizzato mediante insufflaggio;
- la parte di parete mancante, che un tempo costituiva le finestre, è stata chiusa, a suo tempo, mediante pannello in lamiera ed isolante di spessore pari a 5 cm;
- copertura in lamiera grecata coibentata, dall'esterno verso l'interno, con uno strato di lana di roccia di 3 cm e un pannello in polistirolo di 6 cm.

Con le integrazioni datate 15/12/2020, il Gestore ha dichiarato che:

- durante il periodo invernale, il locale di raccolta e confezionamento delle uova viene riscaldato tramite una caldaia a pellet, di recente installazione e di potenza termica nominale pari a 30 kW;
- il serbatoio fuori terra di capacità pari a 2.500 litri, precedentemente utilizzato per il riscaldamento, è ancora esistente, ma è in previsione lo smantellamento non appena esaurito il combustibile ancora contenuto;
- presso l'allevamento non è presente uno stoccaggio di gasolio per autotrazione ed il rifornimento dei mezzi aziendali viene effettuato presso distributori stradali esterni all'installazione.

Nella seguente tabella si riportano i consumi energetici degli ultimi 3 anni, ricavati dai PMC trasmessi:

Anno	Presenza media	Consumo gasolio per riscaldamento [litri]	Consumo gasolio per autotrazione [litri]	Consumo energia elettrica [MWh]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]
2019	82.115	6.700	200	153,01	5,11	2,60
2020	78.900	4.000	250	137,99	4,79	1,61
2021	81.480	-	200	122,30	4,87	-

I consumi specifici sono allineati a quelli riportati nel BREF 2017 e nel D.M. 29/01/2007.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione e dallo stoccaggio della pollina. Non vi sono emissioni per la fase di spandimento in quanto tutta la pollina prodotta viene ceduta a terzi.

Il sistema di **ventilazione è di tipo forzato**, con un sistema di ventole che entrano in funzione automaticamente al variare delle condizioni di temperatura e umidità; è dimensionato per movimentare, alla massima potenza, oltre 6 m³/h di aria per kg di carne.

La presenza di più sonde che regolano il funzionamento di diverse serie di ventole, consente di farne funzionare il numero strettamente necessario in relazione alle condizioni climatiche rilevate in tempo reale, con notevoli vantaggi in termini di consumo energetico. In totale sono installate 38 ventole, di cui 10 convogliate nel tunnel di essiccazione della pollina. La portata delle ventole è pari a circa 36.000 m³/h cadauna.

La ventilazione prevede altresì una fenestrazione vasistas ad apertura automatica.

Il generatore di calore (a servizio dei locali di confezionamento uova, spedizione ed ufficio) presenta una potenza termica nominale abbondantemente inferiore ad 1 MW, per cui non risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

I mangimi sono acquistati dall'esterno e stoccati in silos collocati all'interno del locale tecnico, con botola aperta unicamente in occasione del carico.

Al termine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software BAT-Tool del CRPA, che effettua altresì un confronto con il sistema di riferimento. Nel programma di calcolo

sono stati considerati 84.840 capi, pari alla consistenza massima. I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	3,466	1,380	-	-	4,847
CH ₄	-	-	-	-	2,545

Rispetto al sistema di riferimento, il Gestore ha stimato una riduzione delle emissioni di NH₃ del 86,8%.

Con Deliberazione del Consiglio n. 18 del 03/04/2021, il Comune di Valdieri ha espresso parere favorevole al prosieguo dell'attività di allevamento, con le seguenti prescrizioni:

- 1) particolare attenzione dovrà essere prestata per le azioni di contenimento delle emissioni gassose (ammoniaca) ed in particolare degli odori, attraverso la gestione del Piano delle emissioni odorigene, con eventuali aggiornamenti migliorativi nel periodo autorizzativo, che definisca le strategie di gestione ovvero gli accorgimenti tecnici ed impiantistici per la raccolta, il contenimento delle emissioni e concentrazioni, mediante il ricorso alle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques – BAT*), come ad esempio la ventilazione localizzata, da attuarsi anche per le zone funzionali produttive;
- 2) attuazione del programma di monitoraggio delle attività produttive per prevenire la formazione degli odori e contenere le emissioni, con particolare attenzione alla stagione estiva.

In relazione a quanto sopra riportato, si ritiene che l'implementazione delle BAT all'interno dell'installazione, nonché l'insieme delle prescrizioni impartite e dei monitoraggi previsti con il presente provvedimento assolvano alle suddette richieste del Comune di Valdieri.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione deriva in parte dall'allacciamento all'acquedotto pubblico, ed in parte da una derivazione da sorgente naturale esistente a monte dell'allevamento (concessione preferenziale CN 3394 – Determinazione n. 1838 del 05/11/2007).

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio del bestiame, tramite abbeveratoi a goccia. In misura minore, l'acqua viene utilizzata per i servizi igienici connessi all'attività all'impianto.

Le relazioni recanti i dati di monitoraggio annuale riportano i seguenti dati di consumo idrico:

Anno	Consumo idrico (TOTALE) (mc/anno)	Consumo idrico SPECIFICO (l/capo)
2019	4.989	60,8
2020	5.463	69,2
2021	5.083	62,4

I consumi specifici risultano allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

Le **acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici sono trattate in fossa Imhoff e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente.

Relativamente all'arco di disinfezione dei mezzi in ingresso all'insediamento, il Gestore non ha dichiarato la presenza di scarichi di acque reflue.

In relazione alle **acque meteoriche di dilavamento**, in attuazione di prescrizione dell'AIA, in data 31/10/2006 la Ditta aveva presentato il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i., completo di planimetrie, Relazione Tecnica e disciplinare.

In proposito, il Gestore aveva evidenziato quanto segue:

- su nessuna delle aree esterne è ipotizzabile che si depositi del materiale che possa contaminare le acque piovane;
- la pollina viene trasportata con nastri trasportatori che scorrono in tunnel chiuso, verso il tunnel di essiccazione posto entro la struttura di essiccazione; tutte le operazioni relative al refluo vengono compiute in ambiente chiuso, pertanto è impossibile che si verifichino sversamenti accidentali all'esterno dei locali di allevamento;
- la movimentazione dei mangimi e delle materie prime in entrata e dei prodotti in uscita avviene esclusivamente all'interno dei locali e pertanto non sono ipotizzabili sversamenti sulle superfici esterne;
- la gestione dei rifiuti avviene in locali coperti su pavimento impermeabile e pertanto senza possibilità di dilavamento ad opera di acque piovane;
- le aree impermeabilizzate presenti all'esterno non sono mai utilizzate per il deposito di qualsivoglia materiale e vengono utilizzate esclusivamente per consentire l'accesso veicolare all'impianto.

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Valdieri (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2004 ed eventuali varianti) inserisce il sito dell'allevamento in classe IV – "aree di intensa attività umana", senza accostamenti critici. I ricettori più vicini sono ubicati a circa 170 m dall'impianto, in classe III.

Durante il procedimento di RIESAME, la Ditta ha trasmesso una valutazione dell'impatto acustico datata 20/04/2021, dalla quale non emergono criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono stati dichiarati serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Con le integrazioni datate 15/12/2020, il Gestore ha dichiarato fuori terra di capacità pari a 2.500 litri, precedentemente utilizzato per il riscaldamento, non appena esaurito il combustibile ivi contenuto sarà smantellato (il gasolio non è infatti più necessario in quanto il riscaldamento del locale confezionamento uova è garantito da una caldaia a pellet).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nel Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, presentando apposita documentazione datata 09/09/2019 (trasmessa unitamente alla documentazione presentata ai fini del riesame).

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Sono applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2d - BAT 2e	SI	Bat 2a: il sito esistente è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite e versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse corrette animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e gestione dello smaltimento.</p>
<p>BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d 	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 2 fasi di alimentazione: predeposizione e deposizione.</p> <p>Bat 3c, d: la dieta è integrata con aminoacidi sintetici (lisina metionina e triptofano) in modo da evitare carenze nel profilo degli aminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità.</p> <p>Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,8.</p>
<p>BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c 	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente.</p> <p>Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,45.</p>
<p>BAT 5: uso efficiente dell'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e 	SI	<p>Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto e della sorgente.</p> <p>Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.</p> <p>Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.</p> <p>Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	<p>Bat 5f: non applicabile.</p>
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	SI	<p>Bat 8a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento e raffreddamento, dei sistemi di ventilazione.</p> <p>Bat 8c: i capannoni sono dotati di materiali isotermici per l'isolamento.</p> <p>Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile.</p> <p>Bat 8h: il sistema di ventilazione è di tipo "forzato" con un sistema di ventole che entrano in funzione automaticamente al variare delle condizioni di temperatura e umidità, ed è dimensionato per movimentare, alla massima potenza, oltre 6 m³/h di aria per kg di carne. La presenza di più sonde che regolano il funzionamento di diverse serie di ventole, consente di farne funzionare esclusivamente il numero strettamente necessario in funzione delle condizioni climatiche rilevate in tempo reale, con notevoli vantaggi in termini di consumo energetico. La ventilazione prevede una fenestrazione vasistas ad apertura automatica.</p>
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	<p>Bat 8e, f, g: non applicate per utilizzo delle precedenti BAT.</p>
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	<p>Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.</p>
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche	SI	<p>Bat 10a: la Ditta dichiara che sono garantite distanze minime fra l'impianto e i ricettori.</p> <p>Bat 10b: le attrezzature non sono poste verso i ricettori sensibili, la posizione dei silos per lo</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 10 a, - BAT 10 b, - BAT 10 c, - BAT 10 d, - BAT 10 e		stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti agli stessi ed in un'area ristretta al fine di limitare il movimento dei veicoli nel sito. Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose nelle ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori. Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori i locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate. Bat 10e: gli interventi futuro terranno conto dell'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - Bat 10 f	NO	Bat 10f: non ritenuta necessaria.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a	SI	Bat 11a: in azienda non vi è utilizzo di lettiera, utilizzo di alimentazione ad libitum e sistema di ventilazione con bassa velocità all'interno dei ricoveri.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri: - BAT 11 b - BAT 11 c	NO	Bat 11b,c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13e - BAT 13g	SI	Bat 13a: la Ditta indica che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. Bat 13b: mantenimento degli animali e delle superfici asciutte e pulite; riduzione delle emissioni dagli effluenti tramite rimozione frequente (ogni 3 giorni), flusso e velocità dell'aria mantenuti bassi sulla superficie degli effluenti. Bat 13e: l'azienda pratica lo stoccaggio della pollina su platea in locale chiuso. Bat 13g: cessione totale della pollina a terzi.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una	NO	Bat 13c: non viene fatto un confronto con la tecnica in questione in quanto si evidenzia che l'impianto si trova a debita distanza da possibili recettori.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
combinazione di tecniche: - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13f		Bat 13d: non applicata. Bat 13f: non applicata (non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti).
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido	SI	Bat 14a,b,c: l'azienda pratica lo stoccaggio della pollina su platea in locale chiuso.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	SI	Bat 15a: l'azienda pratica lo stoccaggio della pollina su platea in locale chiuso. Bat 15b, c: la platea è dotata di battuto in cemento con serbatoio per i colaticci. Bat 15d: la capacità della platea permette il rispetto della normativa vigente in materia di stoccaggio degli effluenti palabili. Bat 15e: non si prevede il ricorso a cumuli in campo di effluente aziendale.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	NO	Bat 20a: la pollina prodotta viene interamente ceduta a terzi.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	NO	Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	NO	Bat 22: la pollina prodotta viene interamente ceduta a terzi.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: rispetto al sistema di riferimento, la Ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha calcolato, utilizzando il software Bat-Tool del CRPA, una riduzione pari a circa l'86,8% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.
BAT 31: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne - BAT 31 a	SI	Bat 31a: le strutture di stabulazione sono dotate di gabbie con nastri di asportazione, attivati ogni 3 giorni , ed essiccamento della pollina in tunnel posto lateralmente. Bat 31b: il Gestore rimarca che la traduzione dal testo in lingua originale contiene un errore, in quanto la Bat

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 31 b - BAT 31 c; - BAT 31 d; - BAT 31 e; - BAT 31 f		<p>31b riguarda la stabulazione di galline non in gabbia (a terra), invece di quella in gabbie non modificate. In allevamento non sono comunque presenti tali sistemi di stabulazione.</p> <p>Bat 31c: la Bat 31c non viene considerata dalla Ditta causa elevati costi di attuazione ed in quanto viene rispettata la Bat 31a. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria provenienti da ciascun ricovero il rispetto della Bat consiste infatti nell'utilizzare una delle tecniche riportate o una loro combinazione.</p> <p>BAT-AEL: la Ditta garantisce il rispetto del fattore di emissione di 0,04 kg NH₃/posto animale/anno per tutti i capannoni, calcolato utilizzando il programma Bat-Tool.</p> <p>Il fattore di emissione rientra nel <i>range</i> della tabella 3.1 delle Bat <i>Conclusions</i>.</p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", non sono stati individuati interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di galline ovaiole**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **84.840 galline ovaiole**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - deve essere attuato quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo "Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche della consistenza e/o delle categorie animali - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda a - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che e Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale;** il recapito indicato nella documentazione agli atti è il seguente: Referente aziendale AIA – Tel. 3381159322; in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) Lo stoccaggio della pollina essiccata dev'essere effettuato all'interno del capannone chiuso destinato allo scopo;
- 2) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia, il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta ROSTAGNO Antonella – Valdieri					
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione	
D1	N. 1 RICOVERO 1 DI ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE (emissione aria da ventole estrattrici di portata pari a 36.000 mc/ora ciascuna)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA NASTRI PER L'ASPORTAZIONE DELLA POLLINA ABBEVERATOI ANTISPRECO CONTROLLO DELLA FREQUENZA DI ASPORTAZIONE DELLA POLLINA PRODOTTA DISINFEZIONE DEI RICOVERI A FINE CICLO PRODUTTIVO EFFETTUATA A CUPOLINI E PORTONI CHIUSI	
D2	N. 1 RICOVERO DI ESSICCAGGIO E STOCCAGGIO POLLINA (emissione aria da ventole estrattrici di portata pari a 36.000 mc/ora ciascuna)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA TUNNEL DI ESSICCAZIONE DELLA POLLINA	
D3	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L.GS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)		
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (potenza pari a 52 kW, alimentato a gasolio)	EMISSIONE CONVOGLIATA DA CAMINO	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L.GS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)		
E2	N.1 CALDAIA A PELLETT (potenza pari termica di 30 kW)	EMISSIONI CONVOGLIATE DA CAMINO	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L.GS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)		

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Valdieri (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2004 ed eventuali varianti).

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;

- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ²	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ³	Descrizione	Localizzazione scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN2213002	Servizi igienici	saltuario	120 (dato stimato)	SSU	Trattamento in fossa Imhoff e scarico mediante pozzo perdente	Comune di Valdieri Regione Cascinetta, 4 Foglio 7 Particella n. 391	Nessun limite di emissione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17)
S2	Acque meteoriche di piazzale	occasionale	-	SU	Area verde	Comune di Valdieri Regione Cascinetta, 4 Foglio 7 Particella n. 391	Nessun limite di emissione. (Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.)

¹ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Numerazione corrispondente alle tavole planimetriche agli atti.

² Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

³ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

**Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo**

ROSTAGNO Antonella
VALDIERI – Regione Cascinetta, 4

**ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	5
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasce	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Letture contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di combustibile per riscaldamento	Misura diretta discontinua	-	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per autotrazione	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo specifico di energia termica						

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggettiessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico (BAT 29)	Misura diretta continua	m ³	Letture contatori	Allacciamento all'acquedotto Derivazione acqua di sorgente	Riempimento consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo Controllo visivo pressione di erogazione	Sistemi di distribuzione dell'acqua Abbeveratoi	Giornaliera Mensile	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Sorgente di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT Conclusions		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT Conclusions		Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.